

Gentile cliente

Trani, 15 gennaio 2015.

Oggetto: trattamento IVA dell'acquisto dei biglietti aerei relativi a viaggi internazionali.

Gentile cliente,

con il presente parere, si risponde al quesito relativo al corretto trattamento IVA dell'acquisto, tramite internet, di biglietti aerei relativi a viaggi internazionali.

L'art. 7 quater, comma 1, lettera b) del DPR 633/72 regola la territorialità delle prestazioni di trasporto passeggeri, prevedendo che esse si considerano effettuate in Italia *“in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”*, distinguendo, pertanto:

- a) la parte di trasporto considerabile come oggettivamente e forfettariamente eseguita all'estero, irrilevante ai fini dell'imposta IVA per carenza del requisito territoriale;
- b) quella eseguita all'interno del territorio italiano, è rilevante ai fini Iva.

Relativamente alla determinazione delle percentuali forfettarie di percorrenza nel territorio nazionale, la circolare del 29 luglio 2011, n. 37/E, paragrafo 3.1.3 (pagine 27-28), ha confermato, nel caso di trasporto aereo internazionale, quanto stabilito nella risoluzione 23 aprile 1997, n. 89, in base alla quale le prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano dovevano essere forfettariamente individuate nella misura del 38% dell'intero tragitto del singolo volo internazionale.

Acquisto della prestazione di trasporto internazionale dalla compagnia aerea italiana.

Il vettore italiano di solito non emette fattura, avvalendosi della disposizione prevista dall'art. 22, n. 3 del DPR 633/72, tuttavia, nel caso in cui emetta fattura relativamente ad un volo internazionale, a prescindere dal fatto che il committente sia o meno un soggetto passivo IVA, provvede a frazionare l'importo addebitato, indicando separatamente in fattura la quota di corrispettivo fuori campo IVA da quella rilevante ai fini dell'imposta, ma non imponibile ai sensi del citato art. 9.

Nessun obbligo è, in tal caso, posto in capo al committente.

Acquisto della prestazione di trasporto internazionale da compagnia aerea straniera (soggetto non residente).

Per le prestazioni **rese da soggetto non residente** a soggetto passivo d'imposta in Italia, in base a quanto previsto dall'art. 17, comma 2: *“gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato...sono adempiuti dai cessionari o committenti”*, soggetto obbligato a svolgere gli adempimenti previsti è il committente della prestazione.

Il committente dovrà, nel caso di specie, emettere autofattura:

- 1) se si tratta di trasporto interno all'Italia (circolare n. 28 del 21 giugno 2011, risposta n. 1.3), con applicazione dell'Iva (non potendosi avvalere della disposizione di cui all'art. 22, emissione della fattura non obbligatoria per le prestazioni di trasporto di persone, poiché non richiamata nell'art. 17);
- 2) in presenza di trasporto internazionale, non imponibile articolo 9, comma 1, n. 1, del DPR 633/72, per la tratta nazionale, pari al 38% dell'intero tragitto del singolo volo-

internazionale e fuori campo IVA articolo 7-quater lettera b) DPR 633/72 per la residua parte, rappresentata dalla tratta estera.

Acquisto della prestazione di trasporto internazionale tramite agenzia.

Nel caso di acquisto tramite agenzia, l'agenzia acquista i biglietti «in nome e per conto» del cliente.

Il criterio di territorialità della prestazione di intermediazione prestata a un committente italiano è quello generale fissato dall'articolo 7-ter, primo comma, del Dpr 633/1972, nel caso di cliente soggetto Iva (B2B, vale a dire business to business), l'intermediazione dell'agenzia viaggi è rilevante territorialmente in Italia per intero e conseguentemente il prestatore di servizi, residente in Italia, fattura la prestazione assoggettandola al regime di non imponibilità previsto dall'articolo 9, n. 7, del Dpr 633/1972, che contempla le intermediazioni relative a «trasporti internazionali di persone», senza che occorra alcun frazionamento del corrispettivo.

Se l'agenzia viaggi non è stabilita nel territorio italiano, il committente italiano dovrà assolvere agli obblighi Iva mediante il meccanismo del reverse charge, assoggettando l'intero corrispettivo del servizio al regime di non imponibilità (art. 9, n. 7 del citato decreto).

Elenchi Intrastat

Nessuna compilazione di elenchi Intrastat è richiesta per i servizi di trasporto di persone di cui all'art. 7-quater, né per le intermediazioni (agenzia) non imponibili in Italia.

Sanzioni: omessa applicazione del regime di reverse charge

Qualora non si adempiesse alle disposizioni sopra citate, si violerebbe l'obbligo del reverse charge, con l'applicazione della sanzione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 471/97, compresa tra il 100 e il 200 per cento dell'imposta con un minimo di euro 258,00.

Conclusioni.

Si riepilogano nel prospetto sottostante, le fattispecie esaminate nel presente parere:

<i>Vettore</i>	<i>Volo</i>	<i>Adempimenti</i>
Alitalia o altra compagnia italiana	Volo internazionale	Adempimenti in capo alla compagnia aerea indipendentemente dalla tratta. La compagnia può avvalersi della possibilità di non emettere fattura. Nessun obbligo per l'acquirente del volo.
Compagnia estera che ha stabile organizzazione in Italia: ad es. Luftansa Italia	Volo internazionale	Adempimenti in capo alla compagnia aerea, indipendentemente dalla tratta. La compagnia può avvalersi della possibilità di non emettere fattura. Nessun obbligo per l'acquirente del volo.
Compagnia estera	Volo interno	Obbligo, in capo all'acquirente del volo, di auto-fatturazione con Iva della prestazione.


STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO
DOTT. NICOLA SABBA

Compagnia estera	Volo internazionale	Obbligo, in capo all'acquirente del volo, di auto-fatturazione non imponibile per la tratta italiana art. 9, comma 1, n. 2), pari al 38% e fuori campo Iva art. 7-quater, lettera b) per la tratta estera, pari al 62%.
Compagnia estera	Volo che non tocca lo spazio aereo italiano	Nessun obbligo in capo all'acquirente del volo

Seguendo le problematiche fiscali IVA legate all'acquisto di tali biglietti aerei, nel caso di trasferte di personale dipendente o di amministratori, al fine di evitare "problemi fiscali" inerenti il trattamento IVA in capo alla società, potrebbe essere opportuno adottare la soluzione dell'acquisto del biglietto direttamente da parte del lavoratore dipendente, con inserimento dello stesso nell'ambito dei rimborsi spese. **Tale soluzione consente, infatti, al datore di lavoro di restare estraneo alla gestione IVA di tali biglietti.**

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.


dott. Nicola Sabba